



*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA  
Ufficio IV  
Istituzioni e Giuridico

Codice Mittente: 0486/

3014/160780

Roma,

15/07/2013

(data e numero di protocollo)

Posizione:

6	001				
---	-----	--	--	--	--

**Oggetto:** Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley - COM (2013) 421

**Riferimento:** Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPE n. 4494 del 26.06.2013

**NOTA:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0005253 A-4.22.1  
del 19/07/2013



8095293

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche europee -  
Ufficio coordinamento Politiche UE  
Segreteria CIAE  
[struttura@politicheeuropee.it](mailto:struttura@politicheeuropee.it)

e, p.c. MAE

Direzione Generale per l'Unione Europea  
Ufficio I  
Ufficio V

In riscontro alla Nota in riferimento, si trasmette in allegato la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, relativa alla proposta di Regolamento UE indicata in oggetto.

Min. Plen. Vincenzo Grassi  
Direttore Centrale per l'Integrazione Europea



*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 234**

**Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley**

**Atto comunitario – Finalità e contesto**

La presente proposta è volta a consentire alla Groenlandia di partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

Il Kimberly Process è un organismo nato nel 2000 su base volontaria ed ha come obiettivo la certificazione della provenienza dei diamanti per evitare la commercializzazione dei cosiddetti “diamanti insanguinati”, ovvero diamanti estratti in zone di guerra ed utilizzati per finanziare operazioni belliche. Ne fanno parte 80 Stati compresi i 28 membri dell'Unione Europea, diverse ONG (come la Global Witness che contribuisce a diffondere informazioni sulla produzione diamantifera e sul traffico di “diamanti insanguinati”) e le multinazionali diamantifere rappresentate dal World Diamond Council (WDC).

Il Kimberly Process è sfociato, nel novembre 2002, nella firma del KPCS (Kimberly Process Certificat Scheme), divenuto pienamente operativo nel gennaio 2003. Il KPCS agisce in base ad un protocollo che impone l'osservanza dei seguenti doveri agli Stati membri e a coloro che vogliono entrare a far parte dell'organizzazione come osservatori:

- divieto di commerciare con Stati non riconosciuti dalle Nazioni Unite;
- divieto di commercio con Stati che non hanno aderito al KP;
- divieto di commerciare con Stati che vengono accusati di non rispettare il KPCS.

La proposta della Commissione consentirebbe l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi fra la Groenlandia e l'Unione Europea, nonché fra la Groenlandia e gli Stati membri del KPCS, purché tutte le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi siano verificate e, per le esportazioni, certificate dalle autorità dell'Unione in conformità delle norme di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio

relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

### **A. Rispetto dei principi comunitari**

La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio circa la partecipazione della Groenlandia al processo di Kimberley è da ritenersi conforme al principio di attribuzione. Infatti essa è adottata in base all'art. 207 TFUE, tenendo conto che il sistema di certificazione previsto dal Processo di Kimberley (PK) ricade nella politica commerciale comune.

La proposta rispetta anche il principio di sussidiarietà: viene assicurato un *modus operandi* coerentemente inserito nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE. L'obiettivo perseguito dalla proposta di regolamento non può essere perseguito singolarmente dagli Stati membri in quanto l'estensione del territorio dell'Unione alla Groenlandia ai fini del sistema di certificazione PK presuppone un intervento normativo a livello comunitario.

La proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto dal Consiglio risultano proporzionati alla finalità. Modificando il regolamento (CE) n. 2368/2002, la proposta della Commissione garantirà la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione, costituendo la base giuridica per l'emanazione della decisione del Consiglio che stabilirà le norme e procedure per la partecipazione della Groenlandia stessa al sistema di certificazione del PK per i diamanti grezzi, favorendo al contempo la sua cooperazione con l'Unione europea.

### **B. Valutazione del progetto di Regolamento.**

Il progetto è valutabile positivamente. La Groenlandia è sino ad oggi stata un'area a rischio per l'introduzione illecita di "diamanti insanguinati" in Unione Europea. La proposta di Regolamento porrà rimedio a tale situazione. Si è in presenza di una misura che coincide con la posizione italiana a sostegno dell'estensione nel numero di membri del PK quale percorso per incrementare la credibilità e diffusione internazionale del Kimberley Process, sia nelle fasi di export che di import dei diamanti. Per la categoria più ristretta dei diamanti effettivamente estratti in Groenlandia, è da valutare positivamente, inoltre, l'introduzione della possibilità di presentare elementi di prova.

### **C. Valutazione d'impatto**

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non comporta oneri finanziari per l'UE e gli Stati membri.

La norma non incide inoltre sulle competenze regionali e delle autonomie locali, rientrando nella previsione di cui all'articolo 117, comma primo, lettera a) e q).

La proposta non presenta, infine, alcun impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.